D.P. n. 532/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e in particolare l'art. 15, che detta disposizioni in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i. e in particolare l'art 145 sostituito dall'art.14, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art. 28, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2014, n. 26;

VISTA la legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013, recante "*Norme transitorie per l'istituzione dei liberi consorzi comunali*";

VISTA la legge regionale n. 8 del 24 marzo 2014, recante "*Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane*";

VISTA la legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, avente a oggetto "*Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e città metropolitane"* e in particolare la disposizione contenuta nell'art. 51 in forza della quale, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, con decreti del Presidente della Regione, sono stati nominati i Commissari straordinari presso i liberi Consorzi comunali, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali;

VISTA la legge regionale n. 8 del 7 giugno 2019, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 27 - Parte I - dell'11 giugno 2019, Titolo II, recante "*Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta*" che, all'art. 7 "*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta*", modifica l'art. 51 della citata l.r. 15/2015 sostituendo le parole "*e comunque non oltre il 31 luglio 2019"* con le parole *"e comunque non oltre il 31 maggio 2020*";

VISTA la legge regionale n. 6 del 3 marzo 2020, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 - Parte I - del 6 marzo 2020, con la quale è stato disposto l'ulteriore rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta;

VISTA la legge regionale n. 11 del 21 maggio 2020, *"Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020"*, con la quale, all'art. 2, è stata ulteriormente rinviata la data delle elezioni degli organi degli enti di area vasta;

VISTA la legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2020, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 67 Parte I straordinaria del 31 dicembre 2020, con la quale è stato disposto come citato all'art. 1) il rinvio delle elezioni degli organi elettivi degli enti di area vasta;

VISTA la legge regionale n. 5 del 17 febbraio 2021, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 7 - Parte I - del 19 febbraio 2021, con la quale all'art. 12 è stato disposto un ulteriore rinvio delle elezioni degli organi elettivi degli enti di area vasta e prorogato il termine delle gestioni commissariali degli enti "*nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e comunque non oltre il 15 settembre 2021*;

VISTO il D.P. n. 602/GAB del 29.12.2021 con il quale si è provveduto in ordine al commissariamento straordinario per la gestione del Libero Consorzio comunale di Agrigento, non oltre la data del 31 dicembre 2021;

VISTA la legge regionale n. 13 del 15.06.2021, pubblicata sulla G.U.R.S. n.26 - Parte I - del 18 giugno 2021, con la quale all'art. 2 è stato disposto un ulteriore rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta e prorogato il termine che cita al comma 3 c) "all'articolo 51 le parole *"e comunque non oltre il 15 settembre 2021 "*sono sostituite dalle parole *"e comunque non oltre il 31 gennaio 2022"*;

VISTA la l.r. n. 31 del 18/12/21, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 59 – Parte I – del 24/12/21, recante "Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di Area vasta", con la quale all'art. 1, comma1, lett. a), è stato disposto un successivo rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta e prorogata la scadenza di cui al comma 2 dell' art. 6 ed al comma 7 dell'art 14 *bis* della Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015, sostituendo le parole *"nel turno da svolgersi nell'anno 2021*" con le parole *"nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022";*

CONSIDERATO che l'art.1, comma 1, lett. a) della suddetta legge Regionale 31 del 18 dicembre 2021, ha sostituito l'art 51 della Legge Regionale 15 del 14 agosto 2015, "Disposizioni Transitorie", disponendo che *"Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia e comunque non oltre il 31 agosto 2022, le funzioni di presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'art.145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'art. 7 bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'art.14 bis sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e della Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta"; che prevede l'approvazione della legge di riordino entro il 31 agosto 2022;*

RITENUTO pertanto, di dover dare esecuzione alla disposizione di cui sopra mediante la nomina del commissario straordinario presso il Libero Consorzio comunale di Agrigento, cui attribuire, nelle more dell'insediamento degli organi elettivi "*e comunque non oltre il 31 agosto 2022"*, i poteri del Presidente dell'ente, nonché le funzioni del Consiglio non attribuite all'Assemblea dalla L.r. n. 31, art. 51 comma 1;

RITENUTO, altresì, che detto Commissario deve essere individuato a norma dall'art. 145 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di due incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot. n.51807/GAB del 25 maggio 2022 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica;

D E C R E T A

Art. 1) In conformità alle premesse, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge regionale n. 31 del 18.12.2021, relativo al rinvio delle elezioni degli organi elettivi degli enti di area vasta, il dott. RAFFAELE SANZO con qualifica di dirigente statale in quiescenza,è nominato Commissario Straordinario per la gestione del **Libero Consorzio comunale di Agrigento,** con le funzioni del Presidente dell'Ente, nonché le funzioni del Consiglio non attribuite all'Assemblea dalla L.r. n. 31, art. 51 comma 1, nelle more dell'insediamento degli organi "*e comunque non oltre il 31 agosto 2022".*

Art. 2) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione siciliana, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art. 3) Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, 31 maggio 2022

L'Assessore
ZAMBUTO

Documento firmato da:
MARCO ZAMBUTO
26.05.2022 06:34:23 UTC

Il Presidente
MUSUMECI

Documento firmato da:
SEBASTIANO MUSUMECI
31.05.2022 12:00:24 UTC